



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 67

Riunione del 27 luglio 2011

65.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **LUPO ANDREA** – atleta
- **ANDREATTA FABRIZIO** - atleta

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente - relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **LUPO ANDREA:** *"Per aver in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex Art. 17 Statuto Fipav e 19 R.A.T., al termine dell'incontro del Campionato Italiano di Beach Volley del 25/05/2011 in Cosenza, ripetutamente ingiuriato l'arbitro dell'incontro giungendo a spintonarlo più volte e desistendo solo per l'intervento di un giocatore avversario";*
- **ANDREATTA FABRIZIO:** *"Per aver in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex Art. 17 Statuto Fipav e 19 R.A.T., al termine dell'incontro del Campionato Italiano di Beach Volley del 25/05/2011 in Cosenza, tenuto un comportamento offensivo nei confronti del Direttore di Gara, al quale strappava di mano il cartellino rosso con il quale gli veniva comminata una sanzione, nonché per aver ripetutamente ingiuriato lo stesso al termine della gara";*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 27 Luglio 2011.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G. con la richiesta di sospensione dell'atleta Lupo Andrea da ogni attività federale per giorni trenta e dell'atleta Andreatta Fabrizio per giorni ventuno;



- Preso atto delle difese degli incolpati

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dal provvedimento reso dalla C.E.C. in carica per lo svolgimento del Campionato Italiano di Beach Volley, in Cosenza 25/06/2011, in relazione al comportamento tenuto dagli atleti Lupo Andrea e Andreatta Fabrizio, allorché veniva comminata a carico dei suddetti atleti la sanzione della multa di €. 30,00 ciascuno e nel contempo, venivano inviati alla Procura Federale gli atti del procedimento per gli ulteriori adempimenti del caso.

La Procura Federale, acquisito il deferimento e tutti gli atti inoltrati a corredo dello stesso, comunicava agli atleti regolare atto di incolpazione.

Il fatto è provato per tabulas e dalle leali ammissioni rese dagli atleti in sede di riunione.

La Commissione, infatti, dopo aver esaminato dettagliatamente gli atti oggetto del presente procedimento e le allegazioni prodotte dagli incolpati nelle rispettive memorie difensive, ritiene che nella sostanza non siano stati smentiti i fatti contestati così come descritti nel rapporto di gara allegato al referto, da considerarsi, per costante orientamento, fonte primaria e privilegiata di prova.

Dal rapporto di gara, senza ombra di dubbio, si ricava una situazione di indubbia conflittualità ed aggressività nei confronti del primo arbitro dell'incontro.

In particolare, si evidenziano diversi profili di responsabilità sia a carico dell'atleta Lupo Andrea che dell'atleta Andreatta Fabrizio.

Da una parte, infatti, l'atleta Andrea Lupo poneva in essere una serie di comportamenti meritevoli di adeguata censura, laddove, al termine dell'incontro, venivano profferite da quest'ultimo, nei confronti dell'arbitro, vibranti proteste accompagnate da apprezzamenti ingiuriosi, comportamento questo accompagnato da un atteggiamento ostile ed aggressivo, allorché spintonava ripetutamente l'arbitro desistendo da tale condotta solo in forza dell'intervento di un giocatore avversario.

Dall'altra parte l'atleta Andreatta Fabrizio, dopo aver tenuto un comportamento irrispettoso ed irrispettoso nei confronti del primo arbitro, al quale strappava di mano il cartellino rosso con il quale gli veniva comminata una penalizzazione, ingiuriava ripetutamente lo stesso arbitro congiuntamente al suo compagno di squadra.

Le doglianze mosse dagli incolpati in ordine ad una asserita cattiva gestione arbitrale dell'incontro, la cui valutazione non è di competenza di questa Commissione, non può essere ritenuta in ogni caso quale causa idonea a giustificare il grave comportamento tenuto dagli atleti al termine dell'incontro, da considerarsi in assoluta distonia ed in palese contrasto



con i regolamenti federali nonché contrario ad ogni principio di lealtà e correttezza.

Pur tuttavia, considerata l'anomala gestione arbitrale dell'incontro, evidenziata anche dallo stesso supervisore arbitrale Francesco Cicco nelle relazioni in atti, questa Commissione ritiene applicabile alla fattispecie in esame l'attenuante di cui all'art. 51 lett.a) R.G., adeguando la sanzione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Andrea LUPO la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 15 (quindici) fino al 11 agosto 2011.

Delibera, altresì, di infliggere a carico del tesserato Fabrizio ANDREATTA la sanzione della sospensione da ogni attività federale di giorni 10 (dieci), fino al 6 agosto 2011.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, reading 'Costanza Acciai', is positioned below the printed name of the President.

Affisso il 27 luglio 2011